

AVVISO SULL'APPLICAZIONE DELL'IMU E DELLA TASI PER I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.)

Si informano i cittadini residenti all'estero che, in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l'art. 9-bis il quale elimina, per l'anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti alle prime case, con conseguente esenzione dall'imposta.

Pertanto, per l'anno 2014, ai Comuni non è consentito assimilare all'abitazione principale gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero.

I residenti all'estero devono pagare l'IMU e la TASI per l'abitazione posseduta sul territorio comunale applicando l'aliquota stabilita per le “seconde case” , meglio definita per i fabbricati generici.

Si informa, altresì, che a partire dal 1 Gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.